Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 febbraio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 1019

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **748.**
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio della Sezione speciale per per l'assicurazione del credito all'esportazione Pag. 1020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **749.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 1020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1979, n. **750.**
Decadenza della convenzione fra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso delle spese relative agli incarichi di insegnamento per il corso di laurea in matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali della medesima Università. Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **751.**
Soppressione dell'archivio notarile comunale di S. Oreste. Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **752.**
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Famiglia Rausing », in Roma . . . . . Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **753.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e dei SS. Pietro e Paolo, in Boccioleto . . . . Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **754.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Fabiano e Sebastiano, in Lorenzana, e dei SS. Iacopo e Cristoforo, in Crespina . . . . . Pag. 1023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **755.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della curazia di S. Antonio abate con la parrocchia di S. Giacomo, in Polcenigo . . . . Pag. 1023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **756.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero religiose passioniste » della Congregazione religiose della SS. Croce e Passione di N.S., in Costigliole d'Asti, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione. Pag. 1023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **757.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù adolescente, in Roma . . . Pag. 1023

1980

LEGGE 6 febbraio 1980, n. **15.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Pag. 1023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . Pag. 1025

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli . . . . Pag. 1025

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Terpencaf », nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, della ditta Sernagiotto S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5869/R) . . . . Pag. 1025

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Valle Sport S.n.c., in Padova. Pag. 1026

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Sport, in Sant'Olcese . . Pag. 1026

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noberasco S.p.a., in Albenga. Pag. 1027

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel, in Torrebelvicino . . . . Pag. 1027

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli. Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Campania . . . . Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga delle attuali misure delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali di Genova e Savona ai fini del calcolo dei contributi INAM . . . . Pag. 1028

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 1029

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 1031

Vacanza della cattedra di storia moderna (terza cattedra) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 1031

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino . . . . Pag. 1031

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 1031

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania ad accettare una donazione Pag. 1031

Ministero della sanità: Avvisi di rettifica . . . Pag. 1031

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli di debito pubblico . . . Pag. 1031

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1032

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina mercantile: Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari . . . . . Pag. 1033

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a sedici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 1034

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 1034

Concorso ad un posto di ragioniere presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 1034

Concorso a sette posti di tecnico coadiutore degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Bologna Pag. 1034

Concorso a trentatre posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 1035

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 1035

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di 1ª categoria specializzato per la qualifica di « falegname » presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze . . . . Pag. 1035

Ministero della sanità: Dichiarazione di deserzione del concorso, per esame, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari . . . . Pag. 1035

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino:

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pesaro . . . . Pag. 1035

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino Pag. 1036

Ufficio medico provinciale di Ravenna:

Concorso ad un posto di medico igienista vacante nel comune di Faenza . . . . Pag. 1036

Concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Faenza . . . . Pag. 1036

Ospedale « Dono svizzero » di Formia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1036

Ospedale civile « G. Fornaroli » di Magenta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1036

Ospedale « Celesia » di Genova-Rivarolo: Concorso a due posti di assistente della sezione di terapia intensiva cardiologica aggregata al servizio di cardiologia . Pag. 1036

Ospedale civile di Serra S. Bruno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1037

Ospedale civile « Ferrari » di Castrovillari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1037

Ospedale « S. Antonio abate » di Gallarate: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario . . . . Pag. 1037

Ospedale degli infermi di Finale Emilia: Concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria . . Pag. 1037

Ospedale della Valtiberina di Sansepolcro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di fisiokinesiterapia . . . . Pag. 1037

Ospedale mandamentale « SS. Capitanio e Gerosa » di Lovere: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 1037

Ospedale infantile « C. Arrigo » di Alessandria:

Concorso ad un posto di assistente della divisione di patologia neonatale . . . . Pag. 1038

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 1038

Ospedale « Umberto I » di Barletta:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1038

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurologo . . . . Pag. 1038

Ospedale di Rieti: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 1038

Ospedale civile di Susa: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 1038

Ospedale civile di Legnano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale prima. Pag. 1038

Ospedale « Paradiso » di Gioia del Colle: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . Pag. 1038

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 51.
Modifica del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 35, concernente norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17, titolo VI, articoli 22 e 23, concernente eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre 1978 in provincia di Teramo . . . . Pag. 1039

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. 52.
Modifica all'art. 27, comma primo, dello statuto della comunità montana « Amiternina », zona omogenea « A », comuni della provincia di L'Aquila . Pag. 1039

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. 53.
Indennità spettanti ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale . . . . Pag. 1039

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. 54.
Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli . . Pag. 1039

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. 55.
Norme integrative alle leggi regionali 28 dicembre 1977, n. 76 e 31 agosto 1978, n. 55, sulla regolamentazione degli uffici di segreteria del presidente del consiglio e del presidente della giunta regionale . . . . Pag. 1040

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. 56.
Proroga dei termini per l'adempimento di competenze comunali relative al programma pluriennale di attuazione. Modifica della legge regionale 12 settembre 1978, n. 61. Pag. 1040

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 7 FEBBRAIO 1980:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione calcografia e plastici nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

Concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di operatore tecnico in prova per la specializzazione discografia nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

Concorso pubblico, per esami e titoli, a cinque posti di operatore tecnico in prova, specializzazione meccanica fine e piccole riparazioni di apparecchiature elettroniche, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Lazio e Sardegna.

Concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti di operatore tecnico in prova, specializzazione meccanografia, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Campania e Lazio.

Concorso pubblico, per esami e titoli, a undici posti di operatore tecnico in prova, specializzazione opere e manufatti metallici, armi antiche, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Emilia e Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto.

Concorso pubblico, per esami e titoli, a otto posti di operatore tecnico in prova, specializzazione oreficeria, glittica, avori e ambre, nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi delle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione tessuti e arazzi nel ruolo del personale della carriera esecutiva per le sedi della regione Lazio.

(Da 853 a 859)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Trattamento sociosanitario di tossicodipendenti da oppiacei. Introduzione dell'eroina in farmacopea ufficiale. Distribuzione controllata ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, via Ponte alle Mosse 43, presso Arci regionale Toscana.

(1175)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **748.**

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **749.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ed in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 2.

L'art. 183, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Durata tre anni.

Numero massimo di iscritti: dodici per ogni anno di corso per un totale di trentasei iscritti.

Art. 3.

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 197. — La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso il reparto di ematologia generale e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 198. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 199. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 200. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 201. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 202. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 203. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici (1° anno);
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
fisiopatologia ematologica (1° anno);
fisiopatologia del plasma;
biochimica ematologica;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (primo anno).

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici (2° anno);
fisiopatologia ematologica (2° anno);
immunoematologia;
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia;
patologia speciale ematologica (1° anno);
clinica e terapia ematologica (1° anno);
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (secondo anno).

3° *Anno*:

clinica e terapia ematologica (2° anno);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata alla ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
patologia speciale ematologica (2° anno);
terapia ematologica sistematica;
terapia trasfusionale;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (terzo anno).

Art. 204. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 205. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 206. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 207. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 208. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 209. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 210. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 211. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 212. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (1° corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (1° corso);
3) anatomia ed istologia patologica (1° corso);
4) patologia chirurgica (1° corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (2° corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (2° corso);
7) anatomia ed istologia patologica (2° corso);
8) patologia chirurgica (2° corso);
9) semeiotica chirurgica (1° corso);
10) radiologia e medicina nucleare (1° corso);
11) endoscopia digestiva e diagnostica e terapeutica (1° corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (3° corso);
13) semeiotica chirurgica (2° corso);
14) radiologia e medicina nucleare (2° corso);
15) endoscopia digestiva e diagnostica terapeutica (2° corso);
16) clinica e terapia chirurgica (1° corso);
17) tecniche operatorie (1° corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (3° corso);
19) radiologia e medicina nucleare (3° corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (3° corso);
21) clinica e terapia chirurgica (2° corso);
22) tecniche operatorie (2° corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (3° corso);
26) tecniche operatorie (3° corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Art. 213. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 214. — Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1979, n. **750**.

Decadenza della convenzione fra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso delle spese relative agli incarichi di insegnamento per il corso di laurea in matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali della medesima Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1390, concernente l'approvazione della convenzione stipulata l'8 novembre 1967, tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso delle spese relative agli incarichi di insegnamento per il corso di laurea in matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali della medesima Università;

Veduta la rettorale n. 7602 del 3 maggio 1978;

Veduta la lettera della presidenza dell'amministrazione provinciale di Macerata n. 6593 del 12 luglio 1978;

Considerato che la convenzione suddetta si deve intendere decaduta a norma del punto *C*) dell'art. 9, in quanto i contributi dell'amministrazione provinciale di Macerata, precisati nella convenzione, non sono sufficienti e l'ente finanziatore non intende integrare adeguatamente il proprio contributo, e avendo inoltre l'amministrazione provinciale suddetta dichiarato che non intende continuare l'impegno economico assunto;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerato che con la decadenza della citata convenzione verrà a mancare il finanziamento di tre posti di professore di ruolo ed il concorso alle spese relative agli incarichi di insegnamento;

Considerato altresì che il corso di laurea in matematica, già statale per effetto del provvedimento istitutivo, dovrà continuare ad essere necessariamente attivato a totale carico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La convenzione stipulata, tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata, l'8 novembre 1967, di cui alle premesse, è decaduta con l'inizio dell'anno accademico 1978-79. Per tale motivo con separato provvedimento ministeriale si disporrà, a decorrere dalla stessa data di soppressione dei posti convenzionati, l'assegnazione di posti di professore di ruolo, prelevati dal contingente di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, necessari a sopperire alle esigenze degli insegnamenti impartiti da docenti di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **751**.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di S. Oreste.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'archivio notarile comunale di S. Oreste (Roma) viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **752**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Famiglia Rausing », in Roma.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Famiglia Rausing », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **753**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e dei SS. Pietro e Paolo, in Boccioleto.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Fervento del comune di Boccioleto (Vercelli), e dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **754**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Fabiano e Sebastiano, in Lorenzana, e dei SS. Iacopo e Cristoforo, in Crespina.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Miniato 7 marzo 1978, integrato con dichiarazione 8 marzo stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Fabiano e Sebastiano, in frazione Tremoleto del comune di Lorenzana (Pisa), e dei SS. Iacopo e Cristoforo, in frazione Tripalle del comune di Crespina (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **755**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della curazia di S. Antonio abate con la parrocchia di S. Giacomo, in Polcenigo.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 13 giugno 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della curazia autonoma di S. Antonio abate, in frazione Mezzomonte del comune di Polcenigo (Pordenone), con la parrocchia di S. Giacomo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **756**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero religiose passioniste » della Congregazione religiose della SS. Croce e Passione di N.S., in Costigliole d'Asti, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero religiose passioniste » della Congregazione religiose della SS. Croce e Passione di N.S., in Costigliole d'Asti (Asti). Il Monastero viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal seminario vescovile di Alessandria con atto pubblico 12 agosto 1977, n. 58151 di repertorio, a rogito dott. Gianfranco Busso, notaio in Alessandria, consistente in un fabbricato con circostante appezzamento di terreno di mq 5.143 sito in Costigliole d'Asti, descritto nella perizia giurata 18 novembre 1978 del geom. Ezio Davio e valutato in L. 60.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **757**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù adolescente, in Roma.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 1° marzo 1977, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 16 aprile 1977 e 6 febbraio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù adolescente, in Roma, località Borgo Ragazzi Don Bosco.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 220

LEGGE 6 febbraio 1980, n. **15**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, *nel primo comma è soppressa la parola* « sempre »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato »;

all'articolo 2, *nel nuovo testo dell'articolo* 280 *del codice penale, al terzo comma sono soppresse le parole* « legislative, di Governo »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste »;

l'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 270-*bis* - (*Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni" »;

all'articolo 4, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà »;

l'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti »;

all'articolo 6, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale »;

al sesto comma è soppressa la parola « invece »;

all'articolo 7, *l'alinea introduttivo è sostituito dal seguente*:

« Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: »;

è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato »;

l'articolo 8 *è sostituito dal seguente*:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura; per essi la libertà provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la libertà provvisoria può essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonchè quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza che concede la libertà provvisoria è sospesa durante il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione è in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi. Il termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero »;

l'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica" »;

l'articolo 10 *è sostituito dal seguente*:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per quelli previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale »;

l'articolo 12 *è sostituito dal seguente*:

« Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare »;

l'articolo 14 *è sostituito dal seguente*:

« L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO
ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 345, con il quale il sig. Luigi Macario è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Considerato che il sig. Luigi Macario ha rassegnato le dimissioni dal cennato incarico;

Atteso che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Vista la nota del 7 novembre 1979, n. 14106/RS-V-8, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato, quale proprio rappresentante in seno al C.N.E.L., il sig. Franco Marini, in sostituzione del sig. Luigi Macario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1981, il sig. Franco Marini è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 144

(1083)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 10732 del 6 novembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Enrico De Marco, attuale direttore reggente dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto;

Decreta:

Il dott. Enrico De Marco è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del dott. Pietro Tatavitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(624)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Terpencaf », nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, della ditta Sernagiotto S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5869/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 settembre 1969 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17909 e 17909/1 la specialità medicinale denominata « Terpencaf », nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, a nome della ditta Sernagiotto - Istituto farmaco biologico S.r.l., con sede in Milano, via De Amicis, 26, codice fiscale n. 01230560151, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, come contestato alla ditta medesima;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Terpencaf », nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 17909 e 17909/1 in data 23 settembre 1969 a nome della ditta

Sernagiotto - Istituto farmaco biologico S.r.l., con sede in Milano, via De Amicis, 26, codice fiscale numero 001230560151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(334)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Valle Sport S.n.c., in Padova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di articoli sportivi, di origine e provenienza Giappone, la ditta Valle Sport S.n.c. di Padova ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 29.911,80, di cui al mod. *B*-Import n. 4436249 rilasciato dalla Banca antoniana di Padova e Trieste in data 2 marzo 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Padova il 3 maggio 1978 per $ USA 24.465 e l'8 giugno 1978 per $ USA 5.446,80, con ritardi di uno e trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 542076 del 13 dicembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che la merce giunse in Italia tramite via transiberiana, nonché al mancato ottenimento, in tempo utile, della prescritta autorizzazione ministeriale necessaria per nazionalizzare (questa partita di merce era a licenza) milleventi paia di guanti a maglia del valore di $ USA 5.446,80;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 31 agosto 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima per quanto riguarda la partita di merce a licenza, poiché l'operatore italiano avrebbe dovuto essere in possesso della prescritta licenza ministeriale prima di effettuare il pagamento anticipato, come prescritto dalle vigenti disposizioni valutarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Valle Sport S.n.c. di Padova mediante fidejussione della Banca antoniana di Padova e Trieste nella misura del 5 % di $ USA 5.446,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(674)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Sport, in Sant'Olcese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio Sport di Sant'Olcese (Genova);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Sport di Sant'Olcese, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(960)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noberasco S.p.a., in Albenga.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di settecento sacchi di noci (v.d. 08.05/310), di origine e provenienza rispettivamente U.S.A. e Olanda, la ditta Noberasco S.p.a. di Albenga ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 42.265,95, di cui al mod. *B*-Import n. 5533227, rilasciato dalla sede di Genova del Monte dei Paschi di Siena in data 15 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione relativa all'operazione in parola, limitatamente a D.M. 21.364 si è perfezionata doganalmente in data 1° aprile 1976 ad Albenga con un ritardo, quindi, di giorni diciassette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto, mentre la rimanente merce per l'importo di D.M. 20.901,95 è stata rivenduta in transito verso la Libia ed il relativo prezzo di rivendita è stato introitato dalla società italiana in data 8 giugno 1976 e 2 settembre 1976, come risulta da mod. 1/Trans. e quindi entro il termine di trecentosessanta giorni consentito per il perfezionamento valutario delle operazioni di transito;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 740444 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore, a sostegno della richiesta di proroga, prodotta in copia e peraltro, mai inoltrata all'Ufficio italiano dei cambi, ha addotto motivazioni di natura prettamente commerciale;

Considerato che per tale inadempienza, il nucleo speciale di polizia valutaria, della guardia di finanza di Roma ha redatto, in data 14 luglio 1978, a carico della società Noberasco processo verbale di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 settembre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noberasco S.p.a. di Albenga mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena, sede di Genova, nella misura del 5 % di D.M. 21.364 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: Baldi

(673)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel, in Torrebelvicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(956)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 23 marzo 1979, 29 giugno 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle Regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Campania, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Napoli - grandinate del 28, 29 aprile 1979; gelate e piogge persistenti del 21, 22, 23, 25 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(724)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga delle attuali misure delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali di Genova e Savona ai fini del calcolo dei contributi INAM.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova e Savona, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente art. 3;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova e Savona per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1978, con il quale è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 23 giugno 1977 a tutto il 31 dicembre 1978;

Ritenuta l'opportunità di confermare le precedenti determinazioni delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali di Genova e Savona, anche per l'anno 1979;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali di Genova e Savona gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione già determinati con decreto ministeriale 23 giugno 1977 e prorogati sino al 31 dicembre 1978 con decreto ministeriale 24 agosto 1978 sono ulteriormente prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

(1121)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2896/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2762/75 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2897/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che proroga la validità delle licenze di pesca relative alle navi che battono bandiera spagnola.

Regolamento (CEE) n. 2898/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2899/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2900/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2901/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2902/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2903/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo al declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 2904/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 nel quadro delle gare permanenti di cui alle decisioni 79/770/CEE e 79/771/CEE del 3 settembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 2905/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato alla Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2906/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Regno del Lesotho a titolo di aiuto.

Raccomandazione n. 2907/79/CECA della commissione, del 21 dicembre 1979, agli Stati membri, che proroga la sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2908/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1102/78 che stabilisce le misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 2909/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2910/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2825/79 per quanto concerne l'importo della cauzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2911/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2912/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2913/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2914/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo agli interventi comunitari per la ristrutturazione e riconversione industriali nel settore delle fibre sintetiche.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada nonchè dell'accordo sotto forma di scambio di lettere concernente tale accordo.

Avviso della commissione relativo al regolamento (CEE) n. 2420/79 della commissione, del 31 ottobre 1979, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 22 *dicembre* 1979.

(311/C)

Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2916/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2917/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 329 *del* 24 *dicembre* 1979.

(312/C)

Regolamento (CEE) n. 2918/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria che fissa, per il periodo 1° novembre 1979-31 ottobre 1980, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2919/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1979-31 ottobre 1980, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 2920/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1979-31 ottobre 1980, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2921/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1979-31 ottobre 1980, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile alla importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2922/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 2923/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 2924/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1980).

Regolamento (CEE) n. 2925/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1980).

Regolamento (CEE) n. 2926/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1980).

Regolamento (CEE) n. 2927/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'art. 9 del protocollo n. 1 dello accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1980).

Regolamento (CEE) n. 2928/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari della Algeria (1980).

Pubblicati nel n. L 333 *del 27 dicembre* 1979.

(313/C)

Regolamento (CEE) n. 2929/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1980).

Regolamento (CEE) n. 2930/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° aprile 1980.

Regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale alla importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2932/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che fissa per la campagna lattiera 1980/1981 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2933/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 2934/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 2935/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati all'interno della Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2936/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2937/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2938/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, recante una modalità d'applicazione concernente i regolamenti (CEE) n. 723/78, (CEE) n. 1024/78, (CEE) n. 1271/78, (CEE) n. 1993/78 e (CEE) n. 199/79 relativi all'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2939/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2940/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2941/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2942/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2943/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2944/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2945/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, relativo al regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di taluni Paesi europei a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 2946/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2947/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2948/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2949/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2950/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2951/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2952/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2953/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 334 *del 28 dicembre* 1979.

(314/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1054)

Vacanza della cattedra di storia moderna (terza cattedra) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova e vacante la terza cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1055)

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1056)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1057)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Novara 15 novembre 1979, l'istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania (Novara), è stato autorizzato ad accettare la donazione di B.T.P. 12 %-1984 per un valore nominale di L. 900.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per l'erogazione di una borsa di studio intestata alla memoria del prof. Mario Deotto.

(1020)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi di rettifica

Il titolo del decreto di sospensione 7 ottobre 1979, n. 20/S, relativo alla specialità medicinale denominata « Pulmoplex », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, sia nel sommario che in testa al decreto stesso, deve essere rettificato come segue:

dove è scritto: « *Revoca* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... », leggasi: « *Sospensione* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... ».

(576)

Il titolo del decreto di sospensione 7 ottobre 1979, n. 19/S, relativo alla specialità medicinale denominata « Pulmochinidrolo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, sia nel sommario che in testa al decreto stesso deve essere rettificato come segue:

dove è scritto: « *Revoca* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... », leggasi: « *Sospensione* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... ».

(577)

Il titolo del decreto di sospensione 7 ottobre 1979, n. 18/S, relativo alla specialità medicinale denominata « Spaslar », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, sia nel sommario che in testa al decreto stesso, deve essere rettificato come segue:

dove è scritto: « *Revoca* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... », leggasi: « *Sospensione* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... ».

(578)

Il titolo del decreto di sospensione 5 ottobre 1979, n. 17/S, relativo alla specialità medicinale denominata « Reufenac », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 13 dicembre 1979, sia nel sommario che in testa al decreto stesso, deve essere rettificato come segue:

dove è scritto: « *Revoca* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... », leggasi: « *Sospensione* dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio ... ».

(579)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Casadei Germano, nato a Meldola il 17 gennaio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Casadei Germano, nato a Meldola il 17 gennaio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale L. 309.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Schiumarini Luigi, nato a Premilcuore il 14 marzo 1921. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,30	809,30	809,30	809,30	—	809,30	809,20	809,30	809,30	809,30
Dollaro canadese	699 —	699 —	699,50	699 —	—	689 —	699,70	699 —	699 —	699 —
Marco germanico	463,51	463,51	463,50	463,51	—	463,51	463,48	463,51	463,51	463,50
Fiorino olandese	419,34	419,34	419,10	419,34	—	419 —	419,34	419,34	419,34	419,30
Franco belga	28,528	28,528	28,52	28,528	—	28,52	28,539	28,528	28,528	28,55
Franco francese	197,89	197,89	197,90	197,89	—	197,89	197,80	197,89	197,89	197,90
Lira sterlina	1839,60	1839,60	1839,25	1839,60	—	1839,60	1840 —	1839,60	1839,60	1839,60
Lira irlandese	1711,20	1711,20	1712 —	1711,20	—	—	1712 —	1711,20	1711,20	—
Corona danese	148,42	148,42	148,65	148,42	—	148,32	148,41	148,42	148,42	148,45
Corona norvegese	165,45	165,45	165,50	165,45	—	165,45	165,50	165,45	165,45	165,45
Corona svedese	194,12	194,12	194 —	194,12	—	194,12	194,15	194,12	194,12	194,10
Franco svizzero	494,85	494,85	498,80	494,85	—	494,85	494,85	494,85	494,85	494,85
Scellino austriaco	64,585	64,585	64,60	64,585	—	64,58	64,585	64,585	64,585	64,58
Escudo portoghese	16,12	16,12	16,13	16,12	—	16,12	16,10	16,12	16,12	16,10
Peseta spagnola	12,231	12,231	12,23	12,231	—	12,25	12,232	12,231	12,231	12,23
Yen giapponese	3,388	3,388	3,37	3,388	—	3,36	3,364	3,388	3,388	3,36

Media dei titoli del 4 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,550
» 5,50 % » » 1968-83	83,925
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,725
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,975
» » » » 1- 3-1979/81	98,825
» » » » 1- 7-1979/81	97,775
» » » » 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	96,975
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol 12 % 1- 1-1982	96,650
» » » 12 % 1- 4-1982	96,525
» » » 12 % 1-10-1983	95,375
» » » 12 % 1- 1-1984	95,550
» » » 12 % 1- 4-1984	95,225
» » » 12 % 1-10-1987	95,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,25
Dollaro canadese	699,35
Marco germanico	463,495
Fiorino olandese	419,34
Franco belga	28,533
Franco francese	197,845
Lira sterlina	1839,80
Lira irlandese	1711,60
Corona danese	148,415
Corona norvegese	165,475
Corona svedese	194,135
Franco svizzero	494,85
Scellino austriaco	64,585
Escudo portoghese	16,11
Peseta spagnola	12,231
Yen giapponese	3,365

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari approvato con decreto ministeriale in data 27 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1978, con cui è stato dato atto del risultato negativo del concorso bandito con decreto ministeriale 9 giugno 1976;

Ritenuta la necessità di bandire un nuovo concorso per il conferimento del posto di direttore della predetta azienda ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961 del 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, coloro, i quali, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano, oltre ai requisiti generali indicati per le assunzioni del personale impiegatizio dell'azienda (cittadinanza italiana, buona condotta, idoneità fisica), i seguenti ulteriori requisiti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio od altra laurea equipollente a norma di legge, oppure della laurea in ingegneria;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni civili dello Stato o enti pubblici, per un periodo non inferiore ad anni dieci e che dimostrino di possedere specifica competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

c) non avere superato il limite massimo di età 45 anni complessivo, ove ricorrano, di tutte le elevazioni consentite per legge.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 2.000 firmata dal concorrente, deve essere diretta al Ministero della marina mercentile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Viale Asia - Roma-Eur, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato; essa dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in duplice copia dei titoli e delle attestazioni presentati, di cui ai successivi articoli.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza in Cagliari. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o da segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto; in luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato attestante il voto finale di laurea;

c) se ha svolto attività professionale libera: documentazione attestante l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della relativa attività per il richiesto periodo;

d) se ha svolto attività professionale subordinata: dichiarazione relativa agli incarichi ricoperti ed alla qualità del servizio prestato, per il richiesto periodo;

e) se dipendente dello Stato: una copia dello stato di servizio, in bollo, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati e un certificato dal quale risultino i compiti svolti con indicazione della relativa durata;

f) se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i compiti svolti e i giudizi annuali riportati;

g) pubblicazioni o studi di materie giuridiche, economiche e tecniche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda, firmati dall'interessato.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 5.

Nella domanda di cui all'art. 3 dovranno essere indicati gli eventuali titoli accademici aggiuntivi o titoli di abilitazione in materie attinenti ai servizi dell'azienda nonché la eventuale conoscenza di lingue straniere.

Dovranno essere altresì indicati gli eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovino in posesso di particolari requisiti stabiliti dalle dsposizioni vigenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i relativi titoli certificativi in originale od in copia autenticata.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro della marina mercantile con proprio provvedimento e composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno del ruolo tecnico, membri;

un docente universitario della materia del diritto della navigazione, membro;

il presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, membro;

un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione che disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titolo di studio, massimo punti 6; pubblicazioni o studi in materie giuridiche, economiche e tecniche di carattere marittimo ed in particolare di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 6; titoli di cui al primo comma dell'art. 5, massimo punti 3; esperienza di lavoro in materie di interesse dei servizi dell'azienda, massimo punti 15. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventuno trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria degli idonei, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministro della marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà notificata ai singoli interessati.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Ministro della marina mercantile.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il Ministro della marina mercantile può procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo e classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dal termine di cui al precedente terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il rapporto di impiego ed il trattamento economico e di quiescenza saranno quelli previsti dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: EVENGELISTI

(1031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Bari:

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali . . . . posti 6
istituto di alimentazione e nutrizione animale . » 2
istituto di clinica medica veterinaria . . . » 2
istituto ispezione degli alimenti . . . . » 2
istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici . . . . . » 2
istituto di zootecnica . . . . » 2

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

servizi generali . . . . posti 6
istituto di clinica medica veterinaria . . . » 1
istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(1100)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria (centro di fecondazione artificiale) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1101)

Concorso ad un posto di ragioniere presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1102)

Concorso a sette posti di tecnico coadiutore degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra ovvero diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1103)

Concorso a trentatre posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a trentatre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1104)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria (centro di fecondazione artificiale) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1105)

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di 1ª categoria specializzato per la qualifica di « falegname » presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Si comunica che la prova pratica del concorso sopra indicato di svolgerà presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, piazzale Enrico Fermi, 5, Arcetri-Firenze, nei giorni 24 e 25 gennaio 1980, con inizio alle ore 9.

(801)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esame, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 13 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esame, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che, alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esame, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, indetto con il decreto ministeriale 13 giugno 1979, citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 91

(969)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pesaro

Con decreto 28 dicembre 1979, n. 2306, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Pesaro.

Scadenza ore 12 del 10 aprile 1980.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(1034)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3632 in data 31 dicembre 1977 e successive parziali modifiche, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1977;

Vista la lettera dell'assessorato sanità e sicurezza sociale della regione Marche n. 18319/7-D in data 14 novembre 1979;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Vista la legge della regione Marche 29 gennaio 1979, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;

Mastroianni dott. Domenico, dirigente in servizio presso la regione Marche;

Di Silverio dott. Cleto, primario chirurgo dell'ospedale di Fossombrone;

Pedini prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale di Fossombrone;

Scatena dott. Giovanni, medico condotto di Cantiano.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo in servizio presso la regione Marche.

La commissione che avrà sede in Fossombrone presso l'ospedale civile, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 18 dicembre 1979

Il medico provinciale: FERRATI

(1035)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso ad un posto di medico igienista vacante nel comune di Faenza

Con decreto 20 gennaio 1980, n. 139, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico igienista vacante nel comune di Faenza.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

(1032)

Concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Faenza

Con decreto 20 gennaio 1980, n. 138, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Faenza.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

(1033)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(406/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente ortopedico traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(428/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso a due posti di assistente della sezione di terapia intensiva cardiologica aggregata al servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione di terapia intensiva cardiologica aggregata al servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(459/S)

OSPEDALE CIVILE DI SERRA S. BRUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi clinico-chimiche-microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(401/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(402/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(403/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringoiatraia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(396/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di fisiokinesiterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di fisiokinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(405/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « SS. CAPITANIO E GEROSA » DI LOVERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(404/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Alessandria.

(407/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Alessandria.

(408/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(409/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(410/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(394/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(395/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(398/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(397/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. **51.**

Modifica del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1979, n. 35, concernente norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17, titolo VI, articoli 22 e 23, concernente eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre 1978 in provincia di Teramo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I progetti sono approvati dagli organi competenti dei comuni e della provincia di Teramo mediante deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui all'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 35, e da trasmettere alla giunta regionale per l'impegno di spesa.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. **52.**

Modifica all'art. 27, comma primo, dello statuto della comunità montana « Amiternina », zona omogenea « A », comuni della provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **37** *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche allo art. 27, primo comma, dello statuto della comunità montana « Amiternina », zona omogenea « A » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. **53.**

Indennità spettanti ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione all'impiego regionale, previste dalle leggi regionali numeri 14 e 15 del 22 marzo 1978 e dal regolamento di esecuzione approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 101/16 del 15 febbraio 1978, è corrisposto un gettone di presenza di L. 30.000 per ogni giorno di partecipazione alle sedute.

I predetti componenti hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese di trasporto e all'indennità di missione alle condizioni e nella misura prevista dall'ordinamento della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Oneri finanziari

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge e valutato presuntivamente, per l'anno 1979, in lire 10.000.000 (diecimilioni) si provvede con i fondi stanziati al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 3.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. **54.**

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le competenze e gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 18 luglio 1979, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sono demandate ad un funzionario del settore agricoltura nominato dalla giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **55.**

Norme integrative alle leggi regionali 28 dicembre 1977, n. 76 e 31 agosto 1978, n. 55, sulla regolamentazione degli uffici di segreteria del presidente del consiglio e del presidente della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 del 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del presidente della giunta regionale, stabilita dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76, con le modalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, è integrata da un funzionario.

E' elevato a 2 (due) unità il contingente di personale estraneo che, nell'ambito della dotazione organica prevista dal comma precedente, può essere assegnato al suddetto ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 76.

Art. 2.

Onere finanziario

Al maggior onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 6.000.000, si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1979, la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 novembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **56.**

Proroga dei termini per l'adempimento di competenze comunali relative al programma pluriennale di attuazione. Modifica della legge regionale 12 settembre 1978, n. 61.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

I termini per il compimento degli atti comunali, relativi al programma pluriennale di attuazione, già fissati nell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 61, sono tutti prorogati di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 novembre 1979

RICCIUTI

(11438)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800370)